

proposta DI LEGGE N. 594

Presentata dai Consiglieri regionali Cattaneo (primo firmatario), Angeleri, Botta M., Rossi O., Vaglio

il 18 novembre 2003

Proposta di legge di modifica statutaria:

“STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE”

Assegnata per l'esame in sede referente alla Commissione Speciale per lo Statuto

il 19 novembre 2003

VII LEGISLATURA
RELAZIONE



La presente proposta di legge costituisce un evento di rilevanza primaria: il nuovo Statuto della Regione Piemonte è, senza dubbio, il più importante provvedimento di questa legislatura.

In essa lo Statuto viene ridefinito alla luce delle modifiche introdotte con le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla legge n. 131 del 5 giugno 2003 (cd. “Legge La Loggia”) e considerando, altresì, il disegno di legge di riordino del sistema costituzionale attualmente al varo del Senato della Repubblica, che valorizzerà, ulteriormente, il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali.

Con la presentazione del nuovo Statuto, che si configura non certo come un semplice atto formale, ma come una decisione improcrastinabile, prende finalmente avvio una vera e propria fase costituente regionale, ricca di opportunità e novità per la Regione e per gli altri enti locali, in genere.

L’elezione diretta del Presidente della Regione ed il riconoscimento di un rinnovato grado di autonomia statutaria costituiscono le basi per l’affermazione di un diverso rapporto fra gli organi regionali, per una ridefinizione delle competenze dei medesimi, nonché del ruolo della Regione stessa.

Nel nuovo Statuto viene definita la forma di governo secondo un impianto politico-istituzionale, ai sensi del quale vengono ridisegnati i rapporti statali ed internazionali, nonché quelli con le autonomie locali.

L’impostazione del presente Statuto, ispirato ai principi federalisti, dimostra l’effettiva capacità della classe politica regionale piemontese di saper utilizzare a pieno i nuovi spazi di autonomia attribuiti dalle recenti riforme costituzionali.

Lo Statuto che si sottopone all’esame della Commissione, in linea con i dettami dell’articolo 123 della Costituzione, disciplina la forma di governo, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi, ma presenta, altresì, una serie di spunti innovativi che lo qualificano come un testo profondamente moderno ed attuale.

Un tratto peculiare è il suo rivolgersi essenzialmente agli abitanti della comunità regionale, che sarà fortemente coinvolta dalle previsioni statutarie: tutto lo Statuto è permeato dall’identità regionale, viene dato ampio rilievo alle specifiche peculiarità e alle oggettive esigenze della nostra realtà regionale.

La proposta si compone di 96 articoli racchiusi in 10 Titoli.

Il **Titolo I** è dedicato alle **Disposizioni generali e di principio**, dove trovano enunciazione, quali principi fondanti del livello istituzionale regionale, l'identità regionale, l'autonomia e la sussidiarietà nei rapporti tra Istituzioni e Società civile.

Vengono, altresì, espressi i principi di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza, solidarietà, promozione della persona umana, partecipazione e informazione: si tratta di principi che hanno come riferimento la centralità dei cittadini e della comunità piemontese.

La Regione, si precisa, concorre a promuovere e difendere, in armonia con la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i diritti fondamentali dei cittadini.

Effettua inoltre una scelta consapevole del quadro economico, sociale, culturale verso cui indirizzare le politiche regionali.

Trovano esplicita garanzia la realizzazione dell'eguaglianza nel godimento dei diritti e delle pari opportunità, così come l'impegno a rispettare il territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, nonché la valorizzazione della specificità del territorio montano e collinare, con politiche di intervento a loro favore per assicurarne, in ultima analisi, piena opportunità di sviluppo.

Viene rafforzato il legame con le comunità dei piemontesi nel mondo per ribadire l'importanza di conservare le radici dell'identità storico-piemontese.

Il Piemonte, inoltre, collabora e concorre alla definizione delle politiche di integrazione europea.

Il **Titolo II** definisce la natura e l'organizzazione del **Consiglio regionale** e la **funzione legislativa**.

Il Consiglio regionale si compone di ottanta consiglieri, oltre al Presidente della Regione, al candidato alla Presidenza che ha ottenuto il maggior numero di voti validi fra i non eletti e al candidato eletto nella circoscrizione estero.

L'introduzione di una circoscrizione per l'estero rappresenta una delle novità dalla presente legge e che attua, in concreto, quel principio di valorizzazione del legame con le comunità dei piemontesi nel mondo enunciato nel Titolo I.

Spetterà, poi, ad una legge elettorale *ad hoc* disciplinare la facoltà e le modalità per l'esercizio del voto da parte dei piemontesi residenti all'estero.

Conformemente a quanto stabilito nella Costituzione, il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e le altre funzioni conferite dalla Costituzione e dalle leggi. Connotato essenziale del Consiglio è l'elevato grado di autonomia sotto il profilo organizzativo, funzionale e contabile.

In tale contesto, particolare rilievo assumono le prescrizioni normative di cui all'articolo 21, relative alla disciplina del regolamento consiliare, inteso quale atto fondamentale di autorganizzazione del Consiglio che, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, detta la disciplina dello svolgimento dei lavori consiliari. Il regolamento, inoltre, prevede norme a garanzia dei diritti dell'opposizione.

Attraverso la definizione delle attribuzioni del Consiglio regionale (articolo 19) il ruolo dell'Assemblea viene potenziato e riportato ad un livello ragguardevole.

Si configura come innovativa la disposizione che prevede la designazione di ogni consigliere a non più di una commissione permanente, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori d'aula e di commissione in parallelo, contribuendo a qualificare maggiormente l'attività svolta dai consiglieri medesimi.

Viene, inoltre, istituita *ex novo* un'apposita sessione per l'approvazione della legge comunitaria regionale.

La partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari trova la sua ragion d'essere, oltre che nella "Legge La Loggia", nel disegno di legge di modifica della "Legge La Pergola", già approvato dalla Camera dei Deputati.

Nell'ambito degli articoli dedicati alla funzione legislativa trovano collocazione l'iniziativa legislativa e la disciplina del procedimento di approvazione della legge, con la fattispecie innovativa del procedimento in sede deliberante (articolo 42).

Del tutto innovativa è la disposizione sulla qualità della legislazione, improntata prioritariamente ai principi di chiarezza e semplicità e dal rispetto dei principi e dei criteri che informano la tecnica della legislazione.

Le disposizioni contenute nel **Titolo III** sono espressamente dedicate alla disciplina dell'**Esecutivo regionale**.

La proposta prevede che il Presidente della Giunta sia eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

Il Presidente nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice Presidente. E' previsto che la carica di Assessore sia incompatibile con quella di Consigliere, che il consigliere divenuto assessore sia sostituito provvisoriamente dal primo dei non eletti e qualora sia revocato dal suo incarico o si dimetta, cessi la sostituzione.

Vengono, altresì, regolate la mozione di sfiducia espressa dal Consiglio nei confronti del Presidente della Giunta (articolo 47), quale istituto che presuppone il permanere di un rapporto

fiduciario fra il capo dell'Esecutivo regionale e l'Assemblea, nonché la questione di fiducia che il Presidente della Giunta può porre su una proposta all'esame del Consiglio (articolo 48).

Vengono disciplinate le attribuzioni del Presidente della Regione e della Giunta, nonché la potestà regolamentare e la delega per la formazione dei Testi Unici.

Le disposizioni del **Titolo IV** enunciano i principi organizzativi e funzionali dell'**Amministrazione regionale**, ispirati ai criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza, responsabilità, semplificazione.

L'ordinamento finanziario e contabile è stabilito dal **Titolo V**: detti articoli ricalcano il dettato costituzionale. Si stabilisce inoltre l'istituzione dei controlli interni, finalizzati a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e del rendimento dell'attività amministrativa, delegando al Regolamento consiliare le modalità di organizzazione (articolo 65).

Il **Titolo VI** disciplina **l'organizzazione ed il personale della Regione**, introducendo in Statuto il principio di separazione fra indirizzo politico-amministrativo e gestione, riservando il primo agli organi dell'Esecutivo, le funzioni di controllo politico al Consiglio regionale e l'attuazione ed adozione degli atti amministrativi alla dirigenza (articolo 66).

Il **Titolo VII** riguarda gli **strumenti di raccordo** ed è suddiviso a sua volta nei capi Rapporti Stato, Regioni, Europa; il Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Nel primo Capo viene enunciato il principio di leale collaborazione, esteso anche agli organi dell'Unione europea, oltre che al Parlamento e al Governo della Repubblica, e rappresenta un principio di portata generale di ispirazione federale (articolo 68). Si disciplina inoltre la Conferenza Stato-Regioni e le intese con le altre Regioni.

Il Capo II, conformemente a quanto dettato dall'articolo 123 della Costituzione, istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali e con facoltà di esercitare l'iniziativa legislativa che è composto di quaranta membri ed esprime pareri in tutti i casi in cui la Costituzione o lo Statuto lo richiedano (articolo 71).

Il Capo III prevede quale organo consultivo della Regione anche il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che può esprimere pareri sui progetti di legge in materia finanziaria e di bilancio, secondo i dettami della legge regionale.

Il **Titolo VIII** disciplina gli **Istituti di partecipazione popolare**, e quindi l'iniziativa popolare, l'iniziativa degli enti locali, il referendum e la petizione dei cittadini, apportando innovazione all'istituto del referendum, con la previsione del referendum propositivo (articolo 84). Tale istituto, unico nel panorama degli statuti regionali, si configura come uno strumento assolutamente democratico concesso ai cittadini per supplire, ove necessario, ad eventuali carenze o ritardi nell'adozione di provvedimenti da parte del legislatore.

Per la presentazione della proposta di legge da sottoporre a referendum propositivo è necessario un numero di elettori pari al 10% del corpo elettorale regionale e la stessa, votata da almeno il 30% degli aventi diritto, è approvata se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Il **Titolo IX** istituisce tra gli **Strumenti di garanzia**, oltre al difensore civico anche la Commissione di garanzia dello Statuto, che si caratterizza per essere un organo di alta consulenza della Regione.

Il **Titolo X** reca le **disposizioni finali e transitorie**, e quindi il procedimento di revisione dello Statuto, la pubblicazione, l'entrata in vigore e gli effetti dell'approvazione dello Statuto.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DI PRINCIPIO

Art. 1

(Il Piemonte e la Regione)

1. Il Piemonte è costituito dalla comunità della popolazione residente e comprende il territorio articolato nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nei Comuni, nelle Comunità montane e nella Città metropolitana di Torino.
2. La Regione Piemonte è autonoma e, nell'ambito dell'ordinamento federale della Repubblica italiana, rappresenta unitariamente le istanze politiche e sociali della popolazione.
3. La bandiera, il gonfalone e lo stemma della Regione sono stabiliti con legge regionale.
4. La città di Torino è la capitale della Regione, ed è sede del Consiglio e del Governo regionale.

Art. 2

(I principi)

1. La Regione Piemonte esercita poteri e funzioni in base al presente Statuto e alla Costituzione.
2. La Regione rappresenta il livello legislativo più prossimo ai cittadini; partecipa alla determinazione della politica generale della Repubblica, in base alle norme della Costituzione; nell'ambito della propria competenza, attua ed esegue gli accordi internazionali; sostiene la politica transfrontaliera degli Enti locali.
3. La Regione riconosce la sua identità nei valori cristiani e informa il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza, solidarietà e promozione della persona umana.
4. La Regione si adopera per il rispetto e la promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Art. 3

(La partecipazione e l'informazione)

1. I cittadini del Piemonte possono avanzare richieste e proposte al Consiglio regionale; hanno il diritto di prendere parte ad iniziative popolari e ai referendum regionali; partecipano alla formazione della volontà politica della Regione attraverso i partiti politici; la legge regola l'esercizio di tali diritti.
2. Chiunque ha il diritto di accesso agli atti della Regione, per la salvaguardia dei propri interessi giuridicamente rilevanti.
3. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti.

Art. 4

(Il principio delle pari opportunità)

1. La Regione garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e realizza le condizioni di uguaglianza tra i sessi attraverso la legislazione e la rimozione degli ostacoli.
2. La Regione assicura che uomini e donne abbiano l'effettiva possibilità di accesso alle cariche pubbliche.

Art. 5

(Lo sviluppo economico e sociale)

1. La Regione persegue il mantenimento e la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future; garantisce la sicurezza sociale e tutela la salute.
2. La Regione concorre all'ampliamento della base produttiva, nel rispetto dell'ambiente e secondo l'obiettivo dello sviluppo sostenibile; valorizza il ruolo dell'imprenditoria e delle professioni in genere, tutela la dignità del lavoro e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole, in particolare salvaguardando la sicurezza alimentare, le produzioni locali e l'enogastronomia.

Art. 6

(I diritti sociali)

1. La Regione tutela l'infanzia, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale; partecipa, nell'ambito delle proprie competenze, ai processi internazionali per rendere effettivi i diritti umani.

Art. 7

(Patrimonio culturale e identità della Comunità piemontese)

1. La Regione difende l'originale patrimonio di cultura e di costume della Comunità piemontese; valorizza i beni culturali e promuove le attività culturali ed artistiche.
2. La Regione salvaguarda l'identità della Comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura; tutela le minoranze linguistiche piemontesi.

Art. 8

(Piemontesi nel mondo)

1. La Regione valorizza il legame con le comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici dell'identità storico-piemontese.

Art. 9

(Istruzione e Ricerca)

1. La Regione assicura misure adeguate per la realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
2. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione.

Art. 10

(Il territorio)

1. Il Piemonte tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la sua naturale vocazione.

2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne la piena opportunità di sviluppo.

3. La Regione protegge il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche, si adopera affinché le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano rispettati, tutela i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.

Art. 11

(La sussidiarietà)

1. La Regione applica il principio di decentramento amministrativo e promuove e valorizza il ruolo delle Autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, differenziazione e adeguatezza; la partecipazione degli Enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle Autonomie Locali.

2. La Regione Piemonte sostiene l'iniziativa dei cittadini per la realizzazione dei diritti e valorizza le forme di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

Art. 12

(Rapporti con l'Europa)

1. La Regione Piemonte concorre alla definizione delle politiche di integrazione europea e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.

2. La Regione contribuisce, in concorso con lo Stato e le altre Regioni, alla formazione degli atti normativi europei, esegue e attua gli atti dell'Unione europea.

3. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.

TITOLO II

IL CONSIGLIO REGIONALE

Capo I

Natura e Organizzazione

Art. 13

(Gli Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale.

Art. 14

(La composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, oltre al Presidente della Giunta regionale, al candidato alla Presidenza della Regione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi fra i non eletti e al candidato eletto nella circoscrizione estero.

2. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri, compreso il consigliere della circoscrizione estero, sono disciplinate dalla legge, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Art. 15

(I Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Lo status di consigliere si acquista al momento della proclamazione.

3. I Consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli uffici e dagli enti o aziende da essi dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del loro mandato.

4. Le indennità economiche e previdenziali dei Consiglieri regionali sono determinate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sulla base dei principi contenuti nella legge.

Art. 16

(La prima seduta del Consiglio)

1. Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale uscente con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2. La durata della legislatura è di cinque anni, salvo che la legge statale preveda diversamente.

3. Fino alle ore 24 del giorno precedente alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale ad opera del Presidente del Consiglio regionale uscente, sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.

4. La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta dal consigliere più anziano d'età.

Art. 17

(Lo scioglimento del Consiglio)

1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il

voto contrario del Consiglio sulla questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta in ordine all'attuazione del programma di governo, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 18

(La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno)

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Il Presidente regola l'attività del Consiglio secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 19

(Le attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità piemontese.

2. Il Consiglio:

- a) esercita la potestà legislativa e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi dello Stato;
- b) svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell'attività della Giunta regionale;
- c) delibera in merito alle proposte della Regione relative alla programmazione europea, nazionale e regionale;
- d) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;
- e) approva con legge il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale;
- f) autorizza con legge l'esercizio provvisorio;
- g) disciplina con legge i tributi regionali;
- h) armonizza la contabilità pubblica, coordina la finanza pubblica e i sistemi tributari, sulla base del conferimento di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione, e secondo i principi di coordinamento stabiliti nella legge dello Stato;
- i) provvede alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente e alla Giunta;
- j) nelle materie di competenza regionale, ratifica con legge gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge dello Stato;
- k) delibera gli atti e i provvedimenti generali attuativi delle direttive e applicativi dei regolamenti dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;
- l) adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio.

Art. 20

(L'Autonomia funzionale e contabile del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività gode di autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale.
2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono approvati dal Consiglio e sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.

Art. 21

(Il Regolamento interno del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento per disciplinare il suo funzionamento, anche al fine di garantirne l'autonomia funzionale e contabile. Il Regolamento garantisce i diritti dell'opposizione.

Art. 22

(Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni)

1. L'esercizio del diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione, spettante ad ogni Consigliere in seno al Consiglio, è disciplinato dal Regolamento.

Art. 23

(Le Sessioni ordinarie del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria in ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, di aprile e di settembre.

Art. 24

(Le Sessioni straordinarie del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il Presidente del Consiglio, o ne facciano richiesta il Presidente della Giunta o un quarto dei Consiglieri in carica.
2. La seduta deve avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
3. Nel caso la convocazione sia stata richiesta da un quarto dei Consiglieri in carica, trascorso il termine di cui al precedente comma, la seduta del Consiglio si tiene su iniziativa degli stessi Consiglieri nei successivi dieci giorni con il consueto preavviso e con all'ordine del giorno gli stessi oggetti indicati nella richiesta di convocazione.

Art. 25

(La convocazione d'urgenza)

1. In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

Art. 26

(La Sessione per la legge comunitaria)

1. I lavori del Consiglio per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione, da tenersi entro il 31 maggio.
2. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

Art. 27

(La validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 28

(La pubblicità delle riunioni)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui il Regolamento prevede che si possa riunire in seduta non pubblica. Il Regolamento assicura la pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Art. 29

(Gli organi del Consiglio regionale)

1. Sono organi del Consiglio regionale:
 - a) il Presidente;
 - b) l'Ufficio di Presidenza;
 - c) i Gruppi consiliari;
 - d) le Giunte e le Commissioni consiliari.

Art. 30

(Il Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Il Presidente:
 - a) tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i Consiglieri regionali;
 - b) insedia le Commissioni e ne verifica il buon funzionamento;
 - c) richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse generale;
 - d) garantisce, nei lavori del Consiglio, il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento;
 - e) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle leggi.

Art. 31

(L'elezione dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Questori e da tre Segretari.

2. L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. All'elezione dei Vicepresidenti, dei Questori e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
5. I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.

Art. 32

(I Gruppi consiliari)

1. Tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un Gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento. Ogni gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività.

Art. 33

(Le Giunte consiliari)

1. In seno al Consiglio sono istituite la Giunta per il regolamento e la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità. Nella composizione delle Giunte è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e a quelli di opposizione.
2. La Giunta per il regolamento elabora le proposte relative al regolamento; esprime pareri sulle interpretazioni dello stesso, dirime i conflitti di competenza tra le commissioni.
3. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali; sui titoli di ammissione dei consiglieri; sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge; formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio.
4. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del presupposto dell'insindacabilità.

Art. 34

(Le Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, Commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.
2. In ogni caso, nessun Consigliere può essere designato a far parte in più di una Commissione permanente.

3. Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari.

4. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Aula; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede deliberante per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 41. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.

Art. 35

(Le Commissioni speciali e d'inchiesta)

1. Il Consiglio istituisce, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive per riferire al Consiglio su argomenti determinati ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione.

2. Il Consiglio, su materie di interesse pubblico, istituisce Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza opporre il segreto di ufficio.

3. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni.

Art. 36

(I poteri di consultazione delle Commissioni.)

1. Le Commissioni permanenti e speciali di indagine possono sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e altri organismi sociali.

2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio.

3. E' esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute della Commissione in cui si procede alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.

4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 37

(I rapporti fra le Commissioni permanenti e speciali e la Giunta)

1. Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.

2. Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori né abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.

3. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere, sentito il Presidente del Consiglio e previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza.

4. Le Commissioni presentano le loro conclusioni con una relazione, oppure con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.

Art. 38

(La Commissione programmazione e bilancio)

1. La Commissione programmazione e bilancio esamina, in sede referente, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e gli atti relativi alla programmazione, anche quando devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni secondo la loro competenza.

2. La Commissione programmazione e bilancio esamina altresì le proposte di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio, al fine di valutarne la coerenza con il programma pluriennale di attività e di spesa e con il bilancio, eventualmente segnalando esigenze di aggiornamento del programma.

3. La Commissione soprintende, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dalla legge, alle funzioni di controllo interno e riferisce al Consiglio.

Capo II

La funzione legislativa.

Art. 39

(L'iniziativa legislativa)

1. Il potere legislativo spetta al Consiglio regionale e il suo esercizio non può essere delegato.

2. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai Consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli degli enti locali e al Consiglio delle autonomie locali, alle condizioni e nelle forme previste dallo Statuto e dalla legge.

3. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.

Art. 40

(Il procedimento di approvazione della legge)

1. Ogni progetto di legge è, secondo le norme del Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dal Consiglio stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge per i quali è dichiarata l'urgenza.

3. La procedura normale di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i disegni di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Art. 41

(Il procedimento in sede redigente)

1. Il Presidente del Consiglio, nei casi e con le modalità indicate dal Regolamento, può, dandone comunicazione all'Assemblea, assegnare in sede redigente alla Commissione competente i progetti di legge per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli, rimanendo riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto.
2. Fino al momento della loro approvazione definitiva, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un decimo dei Componenti del Consiglio o un quarto dei componenti della Commissione, i provvedimenti assegnati alle Commissioni in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione.
3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria, alle leggi di approvazione del bilancio e del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Art. 42

(Il procedimento in sede deliberante)

1. Il Regolamento stabilisce i casi e le modalità in cui i progetti di legge sono deferiti alle Commissioni per l'esame e l'approvazione.
2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio o un terzo della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
3. Il procedimento in sede deliberante non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria, alle leggi di approvazione del bilancio e del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Art. 43

(La promulgazione e la pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
4. Se il Consiglio ne dichiara l'urgenza, la legge è pubblicata nel termine da essa stabilito.

Art. 44

(La qualità della legislazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

TITOLO III L'ESECUTIVO REGIONALE

Art. 45

(L'elezione del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.
2. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
3. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un Vice Presidente.
4. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
5. Nella prima seduta del Consiglio, il Presidente presenta la Giunta regionale e illustra il programma di governo per la legislatura sulla quale si può aprire un dibattito in Consiglio.

Art. 46

(Le attribuzioni del Presidente della Giunta)

1. Il Presidente della Giunta regionale:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 - c) nomina e revoca gli Assessori;
 - d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
 - e) può porre la questione di fiducia davanti al Consiglio, previa delibera della Giunta;
 - f) presenta al Consiglio, previa deliberazione della Giunta Regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
 - g) dirige le funzioni riguardanti il coordinamento e l'intesa tra lo Stato e la Regione;
 - h) indice i referendum previsti dallo Statuto;
 - i) esercita le altre funzioni attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
2. Il Presidente della Giunta inoltre:
 - a) convoca e presiede la Giunta regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige e coordina l'attività;
 - b) indirizza agli assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni della Giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica della Giunta;
 - c) dirime i conflitti di attribuzione tra gli assessori;

- d) adotta i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Stato e dalle leggi.

Art. 47
(La sfiducia)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può essere messa in discussione prima di dieci giorni dalla presentazione.

Art. 48
(La questione di fiducia)

- 1. Il Presidente della Giunta, previa delibera della Giunta, può porre davanti al Consiglio la questione di fiducia su una proposta all'esame del Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello nominale.
- 2. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste consiliari, su modificazioni dello Statuto regionale, su modificazioni del regolamento consiliare, sulla legge di bilancio e sulla legge finanziaria, su deliberazioni di insindacabilità dei Consiglieri e su tutte le questioni per le quali il regolamento consiliare prevede la votazione a scrutinio segreto.

Art. 49
(L'organizzazione della Giunta)

- 1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e si compone del Presidente e degli Assessori in numero non superiore a sedici, di cui uno assume la posizione di Vice Presidente.
- 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.
- 3. La Giunta è convocata dal suo Presidente che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
- 4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
- 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 50
(Le attribuzioni della Giunta)

- 1. La Giunta regionale:
 - a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo;
 - b) ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari a norma dello Statuto;
 - c) esegue le deliberazioni del Consiglio;

- d) esercita la potestà regolamentare;
 - e) predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - f) predispone i programmi e i piani della Regione e ne cura l'attuazione;
 - g) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e i piani della regione,
 - h) amministra il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
 - i) delibera la promozione dei giudizi di illegittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
2. La Giunta adotta i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della regione o non delegati ad altri enti, o ogni altro provvedimento per il quale la legge o altri atti normativi stabiliscono la generica attribuzione della Regione.

Art. 51

(Gli Assessori regionali)

1. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale.
2. Gli Assessori godono dello status e delle garanzie previste per i consiglieri regionali.
3. Il consigliere divenuto assessore viene sostituito provvisoriamente dal primo dei non eletti, ai sensi della legge elettorale vigente. Qualora l'assessore venga revocato o si dimetta dal suo incarico recupera la posizione di consigliere, e cessa la sostituzione.
5. Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per Gruppi di materie. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al Consiglio, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogniqualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità ne ravvisi l'opportunità.
6. Il Presidente e gli Assessori sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro delegate.

Art. 52

(La delega per la formazione dei Testi Unici)

1. Il Consiglio regionale può, con legge, delegare alla Giunta la formazione di Testi Unici per il riordino di disposizioni di legge riguardanti materie omogenee, indicando le disposizioni legislative da riordinare, il termine, i principi e i criteri direttivi.
2. I Testi Unici sono approvati dal Consiglio regionale, con le modalità e secondo il procedimento definito dal Regolamento.

Art. 53

(I regolamenti)

1. La potestà regolamentare, nelle materie di competenza legislativa regionale, spetta alla Giunta.
2. Nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, la potestà regolamentare, ove delegata, è di competenza della Giunta regionale.

3. Il Consiglio regionale può, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia dispone quali disposizioni di legge, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento, sono abrogate. La delega non può concernere materie oggetto di legislazione concorrente.
4. Spetta al Consiglio regionale la potestà regolamentare nelle materie di organizzazione interna del Consiglio stesso.
5. La legge regionale disciplina le tipologie di regolamento regionale e il relativo procedimento di adozione.

TITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 54

(I principi fondamentali di organizzazione e funzionamento)

1. Gli enti e i pubblici uffici dipendenti dalla Regione sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurate l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità dell'amministrazione.
2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti amministrativi.
3. La legge regionale disciplina il sistema dei controlli interni di legittimità, contabilità e gestione.

Art. 55

(Il riparto ed esercizio delle competenze amministrative)

1. Nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, la Regione stabilisce con legge il riparto delle competenze amministrative tra Comuni e Province e Regione, a norma dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione.
2. La Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono un coordinamento unitario a livello regionale in base al metodo della programmazione.

Art. 56

(Il coordinamento con lo Stato)

1. Nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e nella materia della tutela dei beni culturali, l'attività regionale di coordinamento con lo Stato a norma del terzo comma dell'articolo 118 della

Costituzione è disciplinata con legge regionale e, nei casi indicati dalla legge, sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Art. 57

(Enti, aziende e società regionali)

1. Allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale, oppure di garantire il raggiungimento di obiettivi previsti dal piano di sviluppo, la Regione, quando il conferimento agli enti locali non possa essere utilmente esercitata, può con propria legge costituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione ed amministrazione di società per azioni.
2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti ed aziende.
3. La legge regionale stabilisce le modalità ed i tipi dei controlli e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende e assicura la rappresentanza delle minoranze consiliari.
4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione delle leggi istitutive.
5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sulle attività sui programmi e sul bilancio di cassa.
6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili con le leggi dello Stato, alle società a partecipazione regionale.

TITOLO V

LA FINANZA REGIONALE

Art. 58

(I tributi regionali)

1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata.
2. Le norme relative alle entrate, alle modalità di accertamento e riscossione, al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione sono stabilite con legge regionale in conformità alle leggi dello Stato.

Art. 59

(Il documento di programmazione economico e finanziaria regionale)

1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale è presentato entro il 5 luglio di ogni anno dal Presidente della Giunta al Consiglio che lo approva con una risoluzione entro il 31 luglio, secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità

2. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.
3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

Art. 60

(Il bilancio annuale e pluriennale)

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Giunta, secondo le modalità previste dalla legge regionale di contabilità presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio.
3. Il bilancio preventivo e il bilancio pluriennale sono approvati dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

Art. 61

(L'esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Art. 62

(La legge finanziaria)

1. La Giunta presenta al Consiglio, unitamente al bilancio annuale, il progetto di legge finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando nell'ordine la legge finanziaria e il bilancio annuale.
2. Entro il 30 novembre la Giunta può presentare al Consiglio, per l'approvazione, uno o più progetti di legge collegati alla manovra finanziaria annuale che hanno riflessi sul bilancio, e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.

Art. 63

(Il rendiconto generale e l'assestamento di bilancio)

1. L'approvazione del rendiconto avviene per legge, annualmente, entro il 31 luglio dell'anno successivo, sulla base di un progetto di legge presentato dal Presidente della Giunta.
2. L'assestamento di bilancio è approvato dalla Regione con legge entro il 31 luglio di ogni anno nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Art. 64

(Il servizio di tesoreria)

1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della Regione, che gestisce la totalità delle disponibilità di cassa.

Art. 65

(I controlli interni)

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge i controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. La Regione individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Regolamento del Consiglio regionale stabilisce le modalità di organizzazione dei controlli interni.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 66

(La separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione)

1. Gli organi dell'Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nell'ambito dell'attività di governo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
2. Al Consiglio regionale, oltre a quelle di cui all'articolo 19 lettera b) del presente Statuto, sono riservate le funzioni di controllo politico.
3. Ai dirigenti spetta l'attuazione e l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le norme della legge regionale. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi, tenendo conto della specificità e peculiarità delle funzioni svolte.

Art. 67

(Il ruolo organico del personale regionale)

1. Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale, sugli uffici del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione e di disciplina del personale stesso, sono adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge dello Stato e secondo le norme dello Statuto.
2. Le proposte di revisione del ruolo organico sono presentate dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza secondo le rispettive competenze.
3. Il personale di ruolo è assunto mediante concorso pubblico.
4. Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati.

5. Le modalità ed i limiti di tali incarichi sono regolati con legge.
6. La Giunta e il Consiglio regionale hanno ruoli organici separati per il personale.

TITOLO VII

GLI STRUMENTI DI RACCORDO

Capo I

Rapporti Stato, Regioni, Europa.

Art. 68

(La collaborazione e la partecipazione)

1. La Regione promuove e favorisce ogni forma di collaborazione e partecipazione agli Organi dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.
2. La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e partecipazione.

Art. 69

(La Conferenza Stato-Regioni e le intese fra Regioni)

1. La Regione partecipa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Presidente della Giunta, o un assessore delegato partecipa ai lavori della Conferenza.
2. Il Presidente della Regione informa periodicamente il Consiglio sui lavori della Conferenza.
3. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni adottando intese ratificate con legge regionale; promuove ogni forma di collaborazione e partecipazione con le altre Regioni.

Capo II

Il Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 70

(La composizione del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è l'organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali. Esso ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Il Consiglio delle Autonomie si compone di quaranta membri, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura. Ne fanno parte di diritto i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i Presidenti delle Province.
3. La legge ne disciplina la composizione, le modalità di elezione e di surroga, l'organizzazione e le attribuzioni. I componenti del Consiglio possono essere eletti tra i consiglieri provinciali e comunali, ad esclusione degli assessori.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali resta in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.
5. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza e adotta a maggioranza assoluta il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 71

(Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su:
 - a) le leggi e provvedimenti per materie di tipo ordinamentale che riguardano gli Enti locali;
 - b) le leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
 - c) la legislazione di disciplina dell'esercizio delle funzioni che siano state attribuite agli enti locali;
 - d) ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi regionali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali, nelle materie di cui al comma 1, può esercitare l'iniziativa legislativa nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti
3. Alle sedute del Consiglio partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, il Vicepresidente della Giunta e un VicePresidente del Consiglio delegato, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari o relatori dei provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali.
4. La legge disciplina le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali da parte della Giunta Regionale.
5. Se il Consiglio delle autonomie locali esprime parere contrario, il Consiglio regionale procede alla approvazione finale del progetto di legge con la maggioranza assoluta.

Capo III

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 72

(Composizione e funzioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto dai rappresentanti delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, delle Associazioni

degli imprenditori, delle Associazioni dei professionisti e dei lavoratori, dell'Università e delle Fondazioni.

2. Il Consiglio è disciplinato dalla legge regionale che prevede i requisiti di Associazioni, Istituzioni e Fondazioni, nonché le procedure di nomina e organizzazione.

3. La legge regionale disciplina la possibilità per il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro di esprimere pareri sui progetti di legge in materia finanziaria e di bilancio.

TITOLO VIII

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 73

(Gli istituti della partecipazione popolare)

1. Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) l'iniziativa degli enti locali;
- c) il referendum consultivo, abrogativo e propositivo;
- d) la petizione dei cittadini.

2. La partecipazione si attua nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 74

(L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali)

1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato dalla legge.

2. Non è ammessa l'iniziativa popolare e degli enti locali in materia statutaria, tributaria e di bilancio o comunque incidente sugli equilibri della finanza pubblica regionale, di ratifica o di esecuzione di accordi internazionali o interregionali, di adempimenti di obblighi comunitari, sulle leggi di organizzazione interna e disciplina dello status dei consiglieri.

Art. 75

(L'esercizio dell'iniziativa popolare)

1. Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.

3. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto per articoli ed accompagnato da una relazione scritta.

Art. 76

(L'esercizio dell'iniziativa degli enti locali)

1. I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'art. 74, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni.

2. Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.

Art. 77

(La procedura di approvazione)

1. L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso che manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.

2. Il regolamento interno disciplina il procedimento di esame e di approvazione delle proposte di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali.

Art. 78

(Il referendum)

1. Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.

2. La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.

Art. 79

(Il referendum abrogativo)

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori della Regione oppure quattro Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purchè rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 80

(I limiti del referendum abrogativo)

1. Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi statutarie, per la legge elettorale regionale, per le leggi finanziaria e di bilancio, per le leggi relative allo status e alle indennità economiche e previdenziali dei consiglieri e per le leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
2. Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi la sua elezione.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.
4. Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti.

Art. 81

(La ricevibilità e l'ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo)

1. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo è espresso dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 91 secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge n. 352 del 25.05.1970, in quanto applicabili.
2. I casi e le modalità di annullamento delle procedure referendarie e le modalità di indizione sono determinate dalla legge secondo le modalità previste dalle Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Art. 82

(Gli effetti del referendum abrogativo)

1. L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum.
2. L'abrogazione viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum.
3. Il decreto viene pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
4. Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 83

(Il referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 84

(Il referendum propositivo)

1. Un numero di elettori pari al dieci per cento degli aventi diritto al voto può, con le modalità e i limiti previsti dal presente articolo, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare su specifiche questioni di interesse regionale.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato un numero di elettori pari almeno al trenta per cento del corpo elettorale e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 85

(I limiti del referendum propositivo)

1. Non è ammesso referendum propositivo su questioni riguardanti tributi, bilancio e sue variazioni, sulle leggi relative allo status e alle indennità economiche e previdenziali dei consiglieri, la materia statutaria ed elettorale, i rapporti della Regione con gli Stati esteri e le questioni già sottoposte a referendum propositivo negli ultimi cinque anni.

2. Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi la sua elezione.

3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura.

4. Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti.

Art. 86

(La ricevibilità e l'ammissibilità delle proposte di referendum propositivo)

1. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle proposte di referendum propositivo è espresso dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 91, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge n. 352 del 25.05.1970, in quanto applicabili.

2. I casi e le modalità di annullamento delle procedure referendarie e le modalità di indizione sono determinate dalla legge secondo le modalità previste dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Art. 87

(La disciplina del referendum)

1. La legge stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di referendum previste dallo Statuto.

Art. 88

(La consultazione popolare)

1. La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.
2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

Art. 89

(Il diritto di petizione)

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.
2. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni

Art. 90

(La pubblicità degli atti amministrativi)

1. Le deliberazioni degli organi della Regione, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Qualsiasi cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell'onere relativo.

TITOLO IX
GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Art. 91

(La Commissione di garanzia dello Statuto)

1. La Commissione di garanzia dello Statuto è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive.
2. La Commissione di garanzia, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, è composta da otto membri, eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:
 - a) due tra i magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - b) due tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
 - c) due tra gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
 - d) due tra gli ex Consiglieri regionali.
4. La Commissione è nominata per quattro anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.
5. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.

Art. 92

(Le attribuzioni della Commissione di garanzia dello Statuto)

1. La Commissione di garanzia dello Statuto esprime pareri:

- a) sulla risoluzione dei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione di cui all'articolo 121 della Costituzione;
 - b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato ai fini della proposizione del ricorso avanti la Corte Costituzionale;
 - c) sulla ricevibilità ed ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e propositivo regionale.
2. La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 93

(L'ufficio del difensore civico)

1. L'Ufficio del difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. L'Ufficio del difensore civico è regolato dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 94

(Il procedimento di revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. La legge di revisione statutaria è sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. La legge di revisione statutaria sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
3. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario.

Art. 95

(La pubblicazione e l'entrata in vigore dello Statuto)

1. Lo Statuto è promulgato e pubblicato nel caso in cui, trascorso il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum popolare confermativo, non sia stato richiesto il referendum. Nel caso il referendum sia richiesto lo Statuto è promulgato e pubblicato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche dello Statuto.

Art. 96

(Gli effetti dell'approvazione dello Statuto)

1. L'entrata in vigore dello Statuto e l'approvazione della legge elettorale regionale non determinano lo scioglimento del Consiglio, né la decadenza dell'Esecutivo regionale.